



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIA GARRI - Presidente -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20812-2020 proposto da:

GUIDELLI MARIA GEMMA, rappresentata e difesa dall'avvocato
MARCO RONCHI;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimato -

2025 avverso la sentenza n. 837/2019 della CORTE D'APPELLO di
2989 FIRENZE, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 163/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

La Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva negato a Maria Gemma Guidelli il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale.

Oggetto

Assegno sociale

R.G.N. 20812/2020

Cron.

Rep.

Ud. 10/06/2025

CC



Riteneva la Corte che non fosse dimostrato lo stato di bisogno, poiché, a dispetto della dichiarazione dei redditi negativa, l'appellante non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento.

Avverso la sentenza, Maria Gemma Guidelli ricorre per due motivi.

L'Inps è rimasto intimato.

All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo di ricorso, Maria Gemma Guidelli deduce violazione dell'art.3, co.6 l. n.335/95 e dell'art.38 Cost., per non avere la corte territoriale considerato i redditi effettivamente percepiti e quindi il proprio stato di incapacienza come derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Con il secondo motivo di ricorso, Maria Gemma Guidelli deduce violazione dell'art.13, co.1-quater d.P.R. n.115/02, per avere la Corte condannato al pagamento del doppio del contributo unificato nonostante non fosse dovuto il contributo stante la natura della causa.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte (Cass.24954/21; in seguito v. Cass.24774/22, Cass.26315/23, Cass.21699/23) ha affermato che ai fini dell'assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna



norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole.

In particolare, lo stato di bisogno va desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno.

In particolare, questa Corte (Cass.26315/23, cit.) ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato l'assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione.

Ciò è avvenuto nel caso di specie, poiché la Corte, nonostante una dichiarazione di redditi negativa, ha appuntato il proprio convincimento su un solo elemento, ovvero la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione.

Ne consegue la cassazione della sentenza, con conseguente rinvio alla Corte d'appello di Firenze per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Il secondo motivo resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 10.6.25



La Presidente

Fabrizia Garri

